

n.	proponente	parere	riscontro
1	ARPA	<p>1-1- <u>Elaborati grafici</u>  Gli elaborati grafici pervenuti non sono sufficientemente conformi a quanto previsto dal paragrafo 8 comma 3.2 della DGR VII/9776 2002, in riferimento alla mancanza tavola <i>Azzonamento acustico vigente con individuazione delle varianti.</i></p>	<p>Nel ringraziare per la fattiva partecipazione e collaborazione, si comunica che la tavola è stata acquisita in data 04.07.2020 prot.3267</p>
		<p>1-2- <u>Comuni confinanti</u>  Ambito di trasformazione A: comune confinante interessato Comune di San Zeno N.  In merito all'incoerenza di classificazione acustica tra i due Comune, che secondo i tecnici sarà risolta da un adeguamento futuro del proprio piano da parte del Comune, si ricorda che la Normativa in campo acustico vieta i salti di classe</p>	<p>Nel ringraziare per la fattiva partecipazione e collaborazione, e riconosciuta la necessità da parte dell' Agenzia di segnalare tale incongruenza, preso atto che i Comuni hanno un anno di tempo per adeguare gli strumenti, si precisa che l'amministrazione ha avviato interlocuzioni con l'amministrazione di San Zeno al fine di rappresentare la problematica segnalata e si dà atto della DGC n.49/2020 con la quale il Comune di San Zeno ha avviato il procedimento per variante al piano di classificazione acustica.  Si rammenta che la ditta che si insedierà ha comunque obbligo di adeguare la propria attività alla classe acustica all'interno della quale risulta installata.</p>
		<p>1-3- <u>Ulteriori Osservazioni</u>  Ambito di trasformazione A: la vicinanza dell'insediamento produttivo in progetto alle cascine presenti a Sud, inserite in classe IV, costituisce una potenziale criticità.  La distanza che separa la futura classe VI da tali ricettori, potrebbe infatti non essere sufficiente a garantire l'adeguatezza delle fasce cuscinetto introdotte in assenza di adeguate opere di mitigazione.  Si evidenzia comunque che presso i ricettori, l'insediamento produttivo, che realizzerà il proprio ampliamento, dovrà rispettare oltre che i limiti assoluti di immissione e di emissione dettati dalla nuova zonizzazione acustica, anche i limiti differenziali di immissione. In relazione a quest'ultimo limite si evidenzia che il rispetto dovrà essere</p>	<p>Nel ringraziare per la fattiva partecipazione e collaborazione, si ritiene opportuno confermare la classificazione operata con l'obiettivo di tutelare i ricettori sensibili posti nelle immediate vicinanze.  Si prende atto di quanto segnalato e se ne terrà in debito conto in caso di necessità</p>

		<p>attuato comunque dall'intero insediamenti produttivo, sa lella di nuova realizzazione che in quella preesistente tali aspetti e le conseguenti opere di mitigazione necessarie coordinate con le mitigazioni ambientali ai fini paesaggistici, dovranno comunque essere oggetto della valutazione previsionale di impatto acustico che la Società dovrà presentare.</p>	
		<p>1.4. Considerando che per ricettori abitativi (quali ad es. cascine/edifici storici ecc.) permangono auspicabili classi inferiori alla IV (DGR 9776/02), si segnala l'importanza di una minimizzazione complessiva d'impatto acustico dell'insediamento produttivo in fase progettuale ai fini della tutela della popolazione residente.</p>	